Sentenza n. 260 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Innocenza	**ZAFFINA**	Consigliere relatore
Roberto	**ANGIONI**	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al **n. 32172**, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **85081** reso dall'agente contabile PINTAURO Paolo (C.F.: PNTPLA65A05L049Q), quale consegnatario di beni mobili del Ministero della Difesa - Aeronautica militare – 3° Reparto Manutenzione Velivoli AM-X di Treviso, nel periodo **01/01/2022–31/12/2022**, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Baccaro del Foro di Ferrara (C.F. BCCFNC72H08G187Q), il quale dichiara di voler ricevere le notifiche all'indirizzo pec francesco.baccaro@ordineavvocatiferrara.eu;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Data per letta la relazione e uditi all'udienza pubblica del 12 dicembre 2024 il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Sutto, e l'avvocato Francesco Baccaro per l'agente contabile.

FATTO

1. Con relazione n. 348/2024 del 17.07.2024, il magistrato istruttore riferiva in ordine al conto giudiziale n. 85081 dell'agente contabile Paolo Pintauro, consegnatario di beni mobili del Ministero della Difesa – Aeronautica Militare - 3° Reparto Manutenzione Velivoli AM-X di Treviso, reso per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 e depositato in data 4.12.2023. Rappresentava in particolare che: - il conto del consegnatario era stato compilato mediante il modello 16/M di riepilogo valutativo delle variazioni di carico dei materiali assegnati al magazzino; - non era invece stato utilizzato il modello 24, previsto dal d.P.R. n.194/1996, o altro analogo modello al fine di dare conto di quanto previsto dall'art. 519, c. 3 del d.P.R. 90/2010, cosicché il conto risultava non idoneo a rappresentare i risultati della gestione contabile del consegnatario di beni, come previsto dall'art.140, c. 2, c.g.c.. Il magistrato istruttore chiedeva, pertanto, la fissazione dell'udienza di discussione.

2. In data 1° ottobre 2024, l'Amministrazione depositava una memoria difensiva, richiamando la normativa di rango regolamentare e le Istruzioni Tecnico-Applicative al Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa approvate con Decreto del Ministro della Difesa in data 20 dicembre 2006, istruzioni che, ai sensi dell'art. 2186, comma 2, del Codice dell'Ordinamento Militare continuerebbero a trovare applicazione, in quanto compatibili con il citato Codice ed il Regolamento applicato, fino alla loro sostituzione. In particolare, condividendo l'osservazione formulata dal Magistrato relatore in ordine alle mere risultanze riepilogative contabili desumibili dal "riepilogo valutativo delle variazioni avvenute nel carico dei materiali in assegnazione nell'esercizio finanziario 2022 (mod. 16/M)" e,

quindi, sulla non idoneità di tale prospetto a rappresentare i risultati della gestione contabile del consegnatario di beni (art. 140, c. 2, c.g.c.), l'Amministrazione provvedeva al deposito, mediante procedura di caricamento diretto (upload) nell'apposita area denominata DAeD dei documenti che consentirebbero di soddisfare l'esigenza rappresentata, atteso che gli stessi racchiudono tutte le informazioni e i dati contabili previsti dal modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996 e, in particolare: a) registro analitico riassuntivo delle consistenze, dei movimenti e delle rimanenze dei materiali (mod. 8/M); b) riepilogo a valore del registro analitico riassuntivo delle consistenze, dei movimenti e delle rimanenze (mod. 9/M); c) registro valutativo delle variazioni avvenute nel materiale durante la gestione (mod. 10/M). La Direzione Amministrazione precisava, infine, che 566 ordini di carico e i n. 693 ordini di scarico, emessi nell'esercizio finanziario di competenza - corredati della relativa documentazione giustificativa - sono custoditi presso la suddetta Direzione, disponibili, ove richiesto, per le eventuali esigenze istruttorie.

3. In data 20 novembre 2024, la difesa dell'agente contabile depositava una memoria con la quale rilevava come il proprio assistito avesse provveduto al deposito del conto amministrativo e giudiziale, in ossequio al quadro normativo di riferimento e, in particolare, mediante la modulistica a tal fine prevista dalle Istruzioni Tecnico-Applicative al Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa approvate con Decreto del Ministro della Difesa in data 20 dicembre 2006, utilizzando la piattaforma digitale del Sistema Informativo Logistico Efficienza (SILEF). Pertanto, il conto giudiziale, costituito dalla documentazione compilata

dall’agente (modelli 4-8-10-16/M), sarebbe idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile dell'agente così come previsto ex art. 140, c. 2, c.g.c., oltre a consentire l'accertamento della regolarità e della relativa responsabilità. Gli allegati non sarebbero stati trasmessi alla Corte dei conti, ma tale mancanza non potrebbe ascriversi all’agente contabile, come rilevato dalla stessa Direzione Amministrativa la quale, nel condividere le osservazioni formulate dal Magistrato istruttore, ha provveduto al deposito (mediante procedura di caricamento diretto (upload) nell'apposita area denominata DaeD) dei documenti ritenuti idonei, in quanto racchiudenti tutte le informazioni e i dati contabili previsti. La difesa ha, in subordine, chiesto al Collegio, laddove non dovesse pronunciarsi sull’approvazione del conto e per il discarico del contabile, di ordinare all’Amministrazione di procedere al deposito dei modelli, unitamente a tutta la relativa documentazione contabile, in riferimento all'esercizio finanziario 2022 e, in ulteriore subordine, che venga disposto il rinvio dell’udienza affinché il Ministero Difesa possa essere diffidato formalmente dal consegnatario, ove necessario, nel senso di adottare ogni provvedimento idoneo per metterlo nelle condizioni di procedere con la compilazione del modello 24 di cui al d.p.r. nr. 194/1996.

In data 10 dicembre 2024, il patrocinio dell’agente contabile, ad integrazione della precedente memoria difensiva, depositava ulteriore documentazione consistente negli ordini di carico e discarico (modelli 1-2-3-4M) contenuti nei file OC_2022, OS_2022; modelli compilati per la resa del conto in ossequio alle disposizioni interne di F.A. (ex lett. A di cui al punto a della nota Direzione Amministrativa, all. 7 alla memoria di costituzione, nonché ex Capo IX, par. 11, lett. A delle ITA; all. 2 alla memoria cit.) e poi trasmessi alla

Direzione Amministrativa. Secondo la difesa, tali modelli, elaborati direttamente dal sistema Silef a completamento di ogni operazione, sarebbero idonei a rappresentare i risultati della gestione contabile del consegnatario dei beni così come previsto ai sensi dell'art. 140, c. 2, c.g.c.

4. All'udienza pubblica del **12 dicembre 2024**, tenutasi con l'assistenza del dottor Stefano Mizgur, l'Avv. Francesco Baccaro per l'agente contabile e il Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Sutto hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Secondo consolidato indirizzo interpretativo, il giudizio di conto, come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 59/2024) "*si configura essenzialmente come una procedura giudiziale a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico e ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e non risulta gravato da obbligazioni di restituzione". (...) Coerentemente con tale ratio l'oggetto del giudizio di conto è costituito dallo scrutinio di legittimità della gestione dell'agente, attraverso il controllo giudiziale del "conto" consuntivo dallo stesso predisposto e preventivamente sottoposto alle verifiche poste in essere dagli organi dell'amministrazione, nell'ambito dell'autonomo e distinto procedimento di parificazione (art. 138 c.g.c.)"* (Corte dei conti Sez. Lazio n. 292/2024; *ex plurimis,* Corte dei conti Sez. Emilia Romagna n.88/2023, Sez. Liguria n.71/2022). L'agente contabile è quindi automaticamente costituito in giudizio per il fatto stesso del deposito del conto, secondo quanto previsto dall'art. 140, c. 3, c.g.c. ("*Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in*

giudizio"). L'ineludibilità della giurisdizione e della competenza del Giudice contabile, che trova fondamento nell'art. 103, comma 2, della Costituzione ("*La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge*") non consente quindi che alla verifica del conto possa supplirsi attraverso verifiche interne, tra l'altro del tutto potenziali, pur se regolate dalla stessa Pubblica Amministrazione sulla base di rigorosa e precisa disciplina: l'ordinamento infatti attribuisce in via esclusiva al magistrato contabile - in posizione di terzietà rispetto alla stessa Amministrazione - l'esame dei conti e la verifica della regolarità delle relative gestioni pubbliche, secondo moduli e procedure ben definiti e non suscettibili di essere derogati.

2. Venendo al caso di specie, occorre anzitutto chiarire che l'agente contabile, quale consegnatario di beni mobili, non assume un mero obbligo di vigilanza sui beni a lui affidati e sul loro corretto utilizzo da parte di coloro ai quali questi vengono assegnati, né deve limitarsi a rendicontare tale gestione alla propria Amministrazione. In quanto agente consegnatario, egli assume, per legge, un pregnante obbligo di custodia, implicante, l'obbligo della resa del conto giudiziale ai sensi dell'art. 519, c. 3, del d.P.R. 90/2010, al fine di dimostrare, con tale documento contabile: a) il debito per il materiale esistente all'inizio dell'esercizio e della gestione; b) il materiale avuto in consegna nel corso dell'esercizio o della gestione, descritto negli ordini di carico; c) il materiale distribuito, somministrato o altrimenti consegnato, descritto negli ordini di scarico; d) il materiale rimasto al termine dell'esercizio o della gestione (art. 519, c. 3, d.P.R. n. 90/2010). Tali necessarie risultanze, come peraltro non contestato dalla difesa, non si rinvengono all'interno del conto

compilato sul modello 16/M trasmesso dall'Amministrazione e pertanto, già solo per tale motivo, il conto in giudizio deve ritenersi non aderente alle prescrizioni di legge finalizzate a dare contezza della gestione. Sebbene, come rilevato da parte della difesa dell'agente contabile, l'utilizzo del modello 24, previsto dalla disciplina relativa agli enti locali di cui al d.P.R. 194/1996 non sia automaticamente estensibile all'Amministrazione militare, risulta tuttavia necessario che il conto medesimo esibisca, nella sostanza, tutti i dati richiesti dall'art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall'art. 519, c. 3, d.P.R. 90/2010, elementi essenziali per rappresentare fedelmente la gestione, e quindi dia atto del carico, dello scarico e dei resti di cui esigere l'introito, dell'esito e della rimanenza. In tal senso, le Istruzioni tecnico–applicative al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa (approvate con. DM del 20 dicembre 2006), richiamate dalle memorie difensive e depositate in atti chiariscono (capo IX, par.12, punto n.2, disciplinante le "*Norme per la resa della contabilità*"), che il Modello 16/M (riepilogo valutativo delle variazioni) è solo uno dei modelli che compongono il conto ("giudiziale" e "amministrativo") e che devono essere necessariamente trasmesse alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, in quanto contengono tutte delle informazioni rilevanti ai fini del rispetto delle previsioni dell'art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dell'art. 519, comma 3, d.P.R. 90/2010. Al riguardo, infatti, il DM 20.12.2006 dispone: "*Il conto giudiziale ed il conto amministrativo sono costituiti dai seguenti documenti: a) ordini di carico e scarico, emessi nel periodo di riferimento e corredati della relativa documentazione giustificativa; b) elenco degli ordini di carico e di scarico emessi ed annullati, ovvero non quietanzati (Allegato modello 6/M); c) prospetto analitico delle*

consistenze, dei movimenti e delle rimanenze dei materiali in carico (allegato modello 11/M); d) riepilogo valutativo del registro analitico (Allegato modello 9/M); e) prospetto valutativo delle variazioni delle consistenze (Allegato modello 10/M) avvenute durante il periodo di riferimento; f) riepilogo valutativo delle variazioni (allegato modello 16/M)". Le medesime Istruzioni (Cap. IX, art. 11, c. 3) nel fare riferimento agli agenti contabili di cui all'art. 6, comma 3, lett. e) (consegnatari del materiale) del Regolamento di cui al D.p.r. 21 febbraio 2006, n. 167 (ora abrogato), prevedono altresì che gli stessi "*dimostrano la propria gestione attraverso: gli ordini di carico e scarico e il registro analitico delle consistenze, dei movimenti e delle rimanenze dei materiali (modello M/8)*". Dunque, anche volendo ritenere tuttora vigenti le predette Istruzioni tecnico-operative, oltre al modello 16/M (il solo trasmesso alla Sezione giurisdizionale), l'Amministrazione avrebbe dovuto depositare almeno i seguenti documenti: a) registro analitico riassuntivo delle consistenze, dei movimenti e delle rimanenze dei materiali (mod. 8/M); b) riepilogo a valore del registro analitico riassuntivo delle consistenze, dei movimenti e delle rimanenze (mod. 9/M); c) registro valutativo delle variazioni avvenute nel materiale durante la gestione (mod. 10/M). Tale documentazione dev'essere trasmessa alla Corte dei conti e non può essere, invece, trattenuta presso l'amministrazione e resa eventualmente disponibile a richiesta, nonostante la prassi evolutasi in tal senso. La trasmissione del conto deve avvenire a cura di un responsabile del procedimento, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, che deve dare evidenza "*…dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della*

documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione" (Sezione giurisdizionale per il Veneto, Ordinanza n. 15 del 2023).

Nel caso di specie, l'Amministrazione ha trasmesso a questa Sezione, in data 4 dicembre 2023, esclusivamente il modello M16, riguardante il "*riepilogo valutativo delle variazioni"* avvenute nel corso del 2019. Tale circostanza non è stata rilevata né dal responsabile del procedimento né nella relazione dell'organo di controllo interno, che si limitava ad evidenziare la verifica a campione degli ordini di carico e di scarico, della documentazione giustificativa, con particolare attenzione ad alcune transazioni e ai registri riepilogativi, onde accertare la corrispondenza contabile dei dati riportati. Alcun cenno veniva invece fatto alla regolarità formale del conto. Ciò sarebbe stato tanto più necessario nel caso di specie, laddove, per le particolari modalità predisposte dalle richiamate Istruzioni tecnico-operative, non è previsto un modello sintetico e riassuntivo delle consistenze iniziali e finali dei beni suddivisi per categoria, le quali vengono rappresentate esclusivamente in via analitica dal modello 8/M (registro analitico delle consistenze, dei movimenti e delle rimanenze dei materiali), ovvero in via riepilogativa per categoria solo in termini di valore (attraverso il modello 10/M). Gli stessi modelli sopra indicati, in quanto espongono solo se complessivamente considerati, i dati richiesti dalla legge per la presentazione del conto giudiziale, non possono essere poi confusi con la documentazione

amministrativa e di dettaglio di supporto al conto (ad es. i singoli ordinativi e documenti attestanti la distribuzione del materiale), da non inoltrare alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti e verificabile solo a domanda (Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, sent. n. 208/2024).

A fronte di ciò, il magistrato istruttore non avrebbe potuto, come ipotizzato dalla difesa dell'agente contabile, sopperire alle carenze sostanziali e formali del conto, dovendo preliminarmente verificare l'idoneità del modello trasmesso a rappresentare la gestione del consegnatario (art. 140, c. 2, c.g.c.), tanto più che l'Amministrazione, nel depositare il modello 16/M, non aveva fatto alcun cenno alla presenza di altri modelli, né alle citate Istruzioni tecnico-operative che avrebbero potuto prevedere "ulteriori adempimenti in materia", nel rispetto della normativa primaria, nonché dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato (art. 139, c. 3, c.g.c.).

3. In conclusione, il Collegio ritiene che il modello 16/M, trasmesso dall'amministrazione secondo le modalità accertate nel presente giudizio, sia inidoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente e, quindi, irricevibile (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. giur. per la Calabria, sent. nn. 378/2020, 516/2019); circostanza della quale non può essere considerato responsabile l'agente contabile.

In particolare, ad avviso del Collegio, la mancata trasmissione del conto alla data del 4 dicembre 2023, con le modalità previste dalla normativa primaria in materia, integrata dalle citate Istruzioni, non può considerarsi convalidata, con decorrenza *ex tunc* (e quindi dalla data del deposito del cit. modello 16/M), mediante l'acquisizione nel presente giudizio degli ulteriori modelli depositati dall'Amministrazione; né è possibile procedere all'approvazione del conto e

al discarico dell'agente contabile. Ciò in quanto è solo dalla data del deposito, presso questa Sezione, di un conto pienamente idoneo a rappresentare la gestione del contabile e, quindi, comprensivo dei modelli prospettati in motivazione, che decorrono i termini previsti dall'art. 150 c.g.c., per un'eventuale nuova istruttoria da parte del giudice designato, onde verificare la regolarità della gestione dell'agente contabile (artt. 145, 146, 148, c. 2-*bis*, c.g.c.). Alla luce delle predette motivazioni, il Collegio dichiara irricevibile il conto n. 85081.

La declaratoria di irricevibilità esonera il Collegio dal provvedere sulle spese (tra le altre, Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, sent. n. 147/2024).

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **32172** del registro di Segreteria, dichiara l'irricevibilità del conto giudiziale n. **85081**.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Innocenza Zaffina — Marta Tonolo

(firmato digitalmente) — *(firmato digitalmente)*

Depositata in Segreteria il 30/12/2024

Il Funzionario preposto Nadia Tonolo

(*firmato digitalmente*)